

NUOVO INTERVENTO A GAMBA TESA DELLA MAGISTRATURA

Bocciatura illegittima se la scuola non ha informato la famiglia

DI FRANCESCA DE NARDI

È illegittima la bocciatura se la scuola non ha informato la famiglia sull'andamento scolastico dell'alunno. Questo è quanto ha sancito il Tar Puglia, con la recente sentenza n. 640 del 29 maggio 2014.

Nel caso in esame i genitori di un alunno avevano impugnato gli atti relativi alla mancata ammissione del proprio figlio alla classe terza media della scuola secondaria di primo grado.

In particolare i genitori lamentavano il fatto che la bocciatura era intervenuta improvvisamente, senza alcuna preventiva informazione in ordine alle carenze didattiche del ragazzo, in violazione dell'art. 10 bis della legge 241/90, dell'art. 1, comma 7, del DPR n. 122/2009 e dell'art. 11, comma 3 del D.lgs. n. 59/2004.

I giudici amministrativi, dopo aver già annullato il provvedimento di bocciatura dell'alunno con ordinanza cautelare, promuovendolo e riammettendolo per l'effetto alla classe terza, confermano con questa sentenza la loro decisione.

Risulta decisiva, infatti, la contestazione, già rilevata in sede cautelare, che la scuola non abbia mai provveduto a comunicare ai genitori del minore le carenze formative riscontrate e che il minore non risulta essere stato invitato a partecipare alle attività di recupero organizzate dall'istituto scolastico a favore di altri alunni.

A tale proposito ricordiamo come l'art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 stabilisce che «le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie».

A nulla è servita la relazione del dirigente scolastico nella quale si affermava che la madre aveva ricevuto durante tutto l'anno scolastico della seconda media continue e circostanziate comunicazioni sull'andamento didattico disciplinare del figlio e sullo stato delle sue conoscenze.

Tali argomentazioni, infatti, non sono sufficienti a far ritenere adempiuto il dovere d'informazione in questione, non essendo dimostrabile il contenuto dei colloqui intercorsi tra la scuola e la madre.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 59/2004 «sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti».

Ebbene, dagli atti non è emerso che la scuola abbia mai avvisato i genitori dell'allievo riguardo ai corsi di recupero attivati al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate negli alunni. Alla luce di tutte queste considerazioni, quindi, il ricorso non può che essere accolto.

—© Riproduzione riservata—

